

COMUNE DI FERRARA

(Provincia di Ferrara)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6/29875/14 del 28/04/2014
e modificato con atti del C.C. n. 6/58697/14 del 23/07/2014, n. 8/47836/15 del 26/05/2015,
n. 5/56749/15 del 29/06/2015 e n. 6/122227/15 del 28/04/2016**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 7. Soggetti passivi

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI ED ESENZIONI

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 25. Riduzioni per il riciclo
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26 bis. Riduzioni per servizio di raccolta porta a porta
- Art. 27. Riduzioni ulteriori ed esenzioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 31. Poteri del Comune

Art. 32. Accertamento

Art. 33. Sanzioni e ravvedimento

Art. 34. Riscossione

Art. 35. Disposizioni per il pagamento

Art. 36. Rateazione e compensazione

Art. 37. Interessi

Art. 38. Rimborsi

Art. 39. Somme di modesto ammontare

Art. 40. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 42. Clausola di adeguamento

Art. 43. Disposizioni transitorie

Allegati

All. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014).

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, ivi compreso il vigente regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato dalla competente Autorità d'Ambito.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal vigente regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di cui al precedente art.1. comma 3, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

6. Per quanto attiene alla definizione, classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, nonché alla assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani si fa

riferimento sia alle definizioni di cui all'art. 184 D.Lgs. 152/2006 che alle disposizioni del vigente regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate nel regolamento che disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di cui all'art. 1 comma 3°, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, i rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, e/o fattispecie similari.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree scoperte assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. La disposizione di cui al periodo precedente non opera in presenza di contratti di durata complessiva superiore a sei mesi, a prescindere dalla durata della detenzione all'interno di ciascun anno solare.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici ove non si abbia di regola ovvero non sia compatibile la presenza di persone e/o operatori, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere ad atmosfera controllata, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree scoperte su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree scoperte visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

h) i locali destinati esclusivamente alle funzioni religiose per l'esercizio delle attività di culto, ammesse e riconosciute dallo Stato;

i) i locali adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree scoperte ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, fermo restando l'assoggettamento delle superfici dove vi è la presenza di persone fisiche.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;

- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati nonché di quelle dove vi è la presenza di persone fisiche.

4. Relativamente alle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione e/o presenza di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati / assimilabili o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie destinata alla produzione e/o al deposito la percentuale di abbattimento del 20 %.

5. Per fruire della riduzione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare, entro il termine di presentazione del modello MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate .

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie

catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,60.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La Tassa sui Rifiuti (TARI) è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il 30 settembre di ogni anno ed approvati di seguito dalla competente Autorità d'Ambito, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. Costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel Piano finanziario le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, al netto degli eventuali compensi erogati ai dipendenti addetti al recupero.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della Tassa sui Rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili ovvero da eventi imprevedibili, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La Tassa sui Rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente, comprese le riduzioni di cui al successivo articolo 14, comma 4.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze. La riduzione della parte variabile della tariffa, per i comportamenti virtuosi delle utenze domestiche, singole e/o collettive, che provvedono alla raccolta differenziata mediante conferimento dei rifiuti prodotti in apposite isole ecologiche di secondo livello, si articola secondo le seguenti modalità:

Tipologia di rifiuto	Riduzione Quota Variabile (€/Kg)
Pile, farmaci scaduti, RUP	€/Kg 0,30
Plastica, olio vegetale, olio minerale, batterie	€/Kg 0,20
Carta e cartone, vetro, lattine, sfalci e potature, ingombranti metallici, TV – RAEE, ingombranti, stracci	€/Kg 0,05
Inerti	€/Kg 0,01

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree scoperte.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree scoperte e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

4. Se la dichiarazione di cessazione o variazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata / variata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione / variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero o di militari di carriera che siano assenti per servizio e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nei casi suddetti il numero minimo dei componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello

indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 40 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel comune. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tassa sui Rifiuti.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 10 %.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuare, prima dell'inizio dell'occupazione, contestualmente e con le stesse modalità previste per il pagamento dell'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e non prevedono il pagamento del canone, il tributo deve essere comunque versato. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali (cosiddetta giornaliera permanente), denunciano al Comune l'inizio dell'attività indicando la propria ragione sociale e le giornate di esercizio di attività programmate. L'Ufficio comunale competente trasmette, periodicamente i dati utili alla applicazione del tributo. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) (cosiddetta giornaliera temporanea), si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. Nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 2 e 4 giorni, riferiti alla singola manifestazione, l'utente pagherà la somma forfettaria di 3 euro per i non alimentari e di 6 euro per gli alimentari, indipendentemente dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri. Per le occupazioni di durata superiore l'importo salirà progressivamente nel modo seguente:

- 6 euro per i non alimentari e 12 euro per gli alimentari, nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 5 e 10 giorni;

- 9 euro per i non alimentari e 18 euro per gli alimentari, in caso di occupazione giornaliera temporanea di durata compresa tra 11 e 20 giorni;

- 12 euro per i non alimentari e 24 euro per gli alimentari, se l'occupazione giornaliera temporanea ha una durata superiore a 20 giorni;

il tutto beninteso sempre riferito alla singola manifestazione e prescindendo dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri.

Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà le indicazioni necessarie sia per l'organizzazione del servizio che per il pagamento del tributo.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (riduzioni ulteriori); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Il tributo giornaliero non è dovuto qualora l'importo complessivo arrotondato sia uguale o inferiore a 2 euro ovvero nel caso di occupazione giornaliera temporanea della durata di 1 giorno e con superficie non superiore a 100 metri quadri.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tassa sui Rifiuti (TARI), compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla Tassa sui Rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della Tassa sui Rifiuti.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti e non residenti nel Comune vuote ma con il mobilio e/o le utenze (acqua, gas, internet, luce, telefono, ecc.) attive: si applica la tariffa TARI prevista per 1 componente;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15 % tanto della quota fissa quanto della quota variabile.

1 bis. A decorrere dal 01/01/2015 ad una ed una sola abitazione, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all'estero e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, si applica una riduzione della TARI nella misura di 2/3, a condizione che l'unità immobiliare in questione, considerata ai fini IMU direttamente adibita ad abitazione principale, non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 7,5 % tanto della quota fissa quanto della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La tariffa si applica solo nella parte fissa ai locali e/o alle aree scoperte delle utenze non domestiche nelle quali veniva svolta un'attività economica o professionale o associativa allorché l'attività sia cessata in forma definitiva e le relative superfici siano ritornate nella disponibilità del loro proprietario in attesa che l'attività riprenda o di una diversa destinazione. La tariffa così ridotta si applica anche nel caso in cui il gestore dell'attività definitivamente cessata sia anche proprietario dei locali/aree ove l'attività medesima veniva svolta.

4. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per il riciclo

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

3. La tariffa nella parte variabile viene ridotta nella misura percentuale del rapporto esistente tra la quantità di rifiuti prodotti dall'utente e la quantità di rifiuti assimilati che il medesimo ha avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione nel corso dell'anno di presentazione della richiesta. Sono inammissibili e non verranno, pertanto, accolte, le richieste pervenute oltre il termine del 31 gennaio nonché quelle con dati incompleti ovvero prive in tutto o in parte dei documenti indicati nel modulo. L'integrazione dell'istanza è ammessa in qualsiasi momento purché pervenga entro il suddetto termine di presentazione del 31 gennaio.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 20% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino contenitore dei rifiuti, misurata dall'accesso della proprietà privata alla strada pubblica, escludendo i percorsi di proprietà privata.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26 bis. Riduzioni per servizio di raccolta porta a porta.

1. Nelle zone in cui è stato attivato il servizio di raccolta porta a porta il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:

a) nella misura del 20 % per le utenze domestiche che distano oltre 300 metri e fino a 500 metri dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle, misurato dall'accesso dell'abitazione;

b) nella misura del 30 % per le utenze domestiche che distano da 500 a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle, sempre misurato dall'accesso dell'abitazione;

c) nella misura del 40% per le utenze domestiche che distano oltre 1000 metri dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle, sempre misurato dall'accesso dell'abitazione.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di raccolta porta a porta, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Riduzioni ulteriori ed esenzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate, viene riconosciuta una riduzione sulla quota variabile della tariffa così determinata:

- per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti (nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal prodotto tra Kd·S e per un importo comunque non eccedente l'intera quota variabile della tariffa);

- per le attività con superficie superiore a 300 mq. si applica una riduzione di 300,00 euro/tonn. per le tonnellate di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd·S calcolato sui primi 300 mq.; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione di 20,00 euro/tonn.; l'importo complessivo della riduzione non può comunque essere superiore all'intera quota variabile della tariffa.

La ditta che intende usufruire dello sconto suddetto è tenuta a concordare preventivamente tale attività e a trasmettere, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

b) Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente concordate, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs n. 460 del 04/12/1997, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della L. 24/12/2007, n. 44 (beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, diversi di quelli al cui comma 2 del D.lgs. 460/97 medesimo, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentano la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione) viene riconosciuta una riduzione pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.

c) Nei confronti delle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto “ancora utili”, è applicata una riduzione pari al 20% della quota variabile della tariffa.

d) Alle utenze non domestiche certificate “Ecolabel” (in base al Decalogo Legambiente Turismo), sarà riconosciuta una riduzione pari al 10% della quota variabile.

2. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 23.

3. Sono esenti dalla TARI i locali e le aree scoperte posseduti o detenuti dall’Amministrazione Comunale.

Art. 28. Cumulo di riduzioni

1. Le riduzioni previste nel presente regolamento sono cumulabili tra loro. Il valore percentuale massimo cumulato dalle riduzioni applicate alla singola utenza non può comunque superare il valore del 100 % della quota variabile stabilita per categoria di appartenenza. Il superamento del 100 % della quota variabile non verrà riversato in un abbattimento contestuale della quota fissa.

2. L’ammontare globale di tutte le riduzioni previste nei precedenti articoli non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario esse sono proporzionalmente ridotte fino a concorrenza del limite stabilito.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o esenzioni o esclusioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o esenzioni o esclusioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Le dichiarazioni di variazione presentate dagli utenti in corso d'anno, di regola verranno inserite e conteggiate negli inviti al pagamento della TARI dell'anno successivo, salvo

diversa disposizione del funzionario responsabile del tributo. Le dichiarazioni iniziali (apertura nuove utenze) e di cessazione totale (cessazione di tutte le utenze intestate) pervenute oltre il 31 ottobre di ogni anno di regola verranno inserite e conteggiate negli inviti al pagamento della TARI dell'anno successivo, salvo diversa disposizione del funzionario responsabile del tributo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree scoperte;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni o esclusioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO (se presente) relativo all'attività principale, sede legale); in caso di mancanza del codice ATECO si farà riferimento all'attività effettivamente svolta, con facoltà di sopralluogo;

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree scoperte;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni o esclusioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica si provvederà a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o la restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree scoperte assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 5.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 36 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 37. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a 30 giorni nel versamento anche di una sola rata. Ai fini della concessione della rateizzazione il funzionario responsabile può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Sanzioni e ravvedimento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati dal contribuente con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione di cui al primo periodo, per potersi ravvedere, è ulteriormente ridotta ad un importo fissato dalla legge ovvero attualmente un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. Le sanzioni previste per l'omessa o per l'infedele dichiarazione ovvero per la mancata o incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 2 e 3, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

6. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Riscossione delle Entrate Extra-Tributarie dedicate al ravvedimento.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote la Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale. Il mancato ricevimento dell'invito al pagamento non esime il contribuente dal pagamento del tributo.

2. La Tassa sui Rifiuti per l'anno di riferimento è versata nelle forme stabilite dalla legge vale a dire attualmente mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 oppure tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, il Comune provvede a notificare un avviso di accertamento con cui consente al contribuente di versare, entro 30 gg. dalla notifica, solamente il tributo, gli interessi e le spese di notifica. Decorso detto termine senza che siano stati versati tutti gli importi di cui al periodo precedente, si dovrà versare l'intero importo dell'avviso di cui sopra, comprensivo del tributo, delle sanzioni di legge, degli interessi e delle spese di notifica, entro e non oltre 60 gg dalla notifica.

Art. 35. Disposizioni per il pagamento

1. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le modalità previste dalla legge. Con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni ed al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La tassa è liquidata alle seguenti scadenze di pagamento:

- a) al 16 aprile relativamente al periodo gennaio – marzo;
- b) al 16 giugno relativamente al periodo aprile – maggio;
- c) al 16 settembre relativamente al periodo giugno - agosto;
- d) al 16 dicembre relativamente al periodo settembre - dicembre, oltre al conguaglio finale da effettuare preferibilmente in coincidenza della 1^a rata dell'anno successivo.

E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Limitatamente all'anno 2014 la tassa è liquidata in tre rate alle seguenti scadenze: 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre oltre al conguaglio finale da effettuare unitamente ed in coincidenza con la prima rata TARI dell'anno successivo.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, a partire già dal primo versamento TARI è liquidato anche l'eventuale saldo TARI dell'anno precedente portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006.

In caso di mancata approvazione delle tariffe entro la scadenza della prima rata dell'anno successivo la liquidazione degli acconti è effettuata, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

Art. 36. Rateazione e compensazione.

1. Il funzionario responsabile del tributo può consentire, su richiesta dell'interessato il pagamento del tributo in rate mensili, di importo non inferiore a 50 euro, fino ad un massimo complessivamente di 12 rate per ogni singola annualità di imposta, previa applicazione, a partire dalla prima rata, degli interessi legali. In ogni caso la scadenza dell'ultima rata mensile concessa non può essere superiore al 16 aprile dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente. Nel caso di mancato pagamento della prima rata, o di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, senza necessità di comunicazione di un provvedimento di revoca, e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il funzionario responsabile in caso di mancato pagamento entro detto termine, procederà all'invio dell'avviso/sollecito di cui all'art. 34. Ai fini della concessione della rateizzazione il funzionario responsabile, per importi superiori a 15.000 euro può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune. La rateizzazione può anche riguardare la singola rata di pagamento ma il numero delle rate concesse non può superare complessivamente le n. 12 rate per annualità di imposta.

Il funzionario responsabile può concedere anche una rateizzazione fino a complessivamente n. 24 rate per singola annualità di imposta, qualora il tributo complessivamente dovuto sia superiore ad € 40.000,00 e può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa.

La rateizzazione va richiesta mediante apposito modello entro i termini nella medesima indicati, e comunque entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno oggetto di rateizzazione. Qualora la rateizzazione riguardi una singola rata l'istanza deve essere presentata tassativamente entro e non oltre la scadenza della rata per la quale si chiede il rateizzo.

Entro la scadenza del 16 giugno è possibile pagare in unica soluzione l'importo dovuto per tutto l'anno. Entro il medesimo termine è possibile, altresì, richiedere la rateizzazione di detto importo. La rateizzazione non può essere concessa se non si è in regola con i pagamenti, anche arretrati, del tributo e/o con i pagamenti delle rate di precedenti piani di rateizzazione concessi.

2. È ammessa, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, la compensazione tra il debito TARI ed il credito TARI relativo all'anno in corso o a quelli precedenti nonché la compensazione tra il debito TARI ed i crediti relativi ad altri tributi locali riferiti all'anno in corso o a quelli precedenti ovvero con eventuali altri crediti del contribuente se compensabili in virtù delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per quanto riguarda la TARES del 2013 la quota sui servizi indivisibili di competenza statale non si può compensare con la quota sui rifiuti di competenza comunale..

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare o inviare a mezzo Pec o raccomandata A.R. o via fax, con allegato il documento di identità del dichiarante, all'ufficio/sportello preposto, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento del tributo, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del contribuente; il tributo al lordo della compensazione; l'esposizione degli importi che si intendono portare in compensazione distinti per anno d'imposta e per tributo; l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

4. Si applicano, per quanto non diversamente disposto, le disposizioni degli articoli 35 – 38 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Riscossione delle Entrate Extratributarie

Art. 37. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 39. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso della tassa per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta. Tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

2. Il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,53 (Art. 25 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Riscossione delle Entrate Extratributarie), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

Art. 40. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Riscossione delle Entrate Extratributarie, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso (interpello, autotutela) previsti dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Riscossione delle Entrate Extratributarie e le disposizioni del medesimo compatibili e non previste nel presente regolamento .

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Riscossione delle Entrate Extratributarie.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 42. Clausola di adeguamento

1. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43. Disposizioni transitorie

1. L'ente gestore della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1) e della Tariffa Integrata Ambientale (TIA2) , ad esclusione dell'attività di accertamento e riscossione coattiva, continuerà le attività di riscossione e gestione dei rimborsi delle pregresse annualità nel rispetto dei termini decadenziali o prescrizionali di legge, nonché di quanto stabilito nell'atto di affidamento della gestione .
2. Il Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) conserva la propria efficacia ai fini del completamento dell'attività di controllo e di accertamento del carico tributario risultante dalle omissioni, totali o parziali, dei cespiti imponibili relative all'annualità 2013.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

n. gruppo	Descrizione	Coefficienti da utilizzare	
		Kc	Kd
1	Scuola di ballo, autoscuola, galleria d'arte	0,67	5,50
2	Associazione culturale, circolo sportivo ricreativo, biblioteca, sede di partito politico, associazione sindacale, ordine o collegio professionale, ente morale	0,67	5,50
3	Istituto di beneficenza, scuola pubblica, scuola privata	0,37	3,06
4	Cinematografo, teatro, sala spettacolo	0,43	3,50
5	Magazzini di deposito delle attività dei gruppi 28, 29, 30, 31, 32 e 33	0,60	4,90
6	Autorimessa, autonoleggio, corriere spedizione	0,51	4,14
7	Palestra, sala da gioco	0,76	6,25
8	Palestra afferente ad associazioni sportive e circoli ricreativi, tribuna-gradinata di campi sportivi	0,76	6,25
9	Magazzino frigorifero	0,47	3,90
10	Autosalone, attività commerciale con superfici estese	0,44	3,64
11	Distributore carburanti area, chiosco uso distributore carburanti, area campeggio, parcheggio	0,51	4,22
12	Albergo, pensione e locanda con ristorazione	1,20	9,85
13	Albergo, pensione e locanda senza ristorazione, affittacamere, bed & breakfast	0,95	7,76
14	Collegio, istituto religioso con convitto, istituto con convitto, convento, comunità, casa di riposo, caserma,	0,84	6,90

	carcere		
15	Struttura sanitaria, clinica	1,07	8,81
16	Ambulatorio, poliambulatorio, studio medico, studio veterinario, studio professionale, ufficio commerciale fuori sede, ufficio industriale fuori sede, agenzia assicurazioni, agenzia finanziaria, agenzia viaggi, ufficio	1,07	8,78
17	Laboratorio analisi chimiche, ente pubblico, stazione	0,86	7,03
18	Banca, istituto di credito	1,07	8,78
19	Esercizio commerciale di beni durevoli, magazzino di deposito esercizi commerciali di beni durevoli, commercio all'ingrosso	0,83	6,83
20	Rivendita giornali, tabaccheria	1,29	10,59
21	Farmacia	1,80	14,78
22	Banco vendita all'aperto, ambulante sei mercati	1,09	8,90
23	Stabilimento industriale, mulino	0,62	5,09
24	Stabilimento con soli residui riutilizzati, stabilimento produttore fonti di energia	0,38	3,13
25	Laboratorio artigiano produzione di beni	0,55	4,50
26	Laboratorio artigiano produzione di servizi	0,55	4,50
27	Salone di bellezza, sauna	0,55	4,50
28	Negozi alimentari, negozio vendita pane, rosticceria con vendita alimentari, macelleria	2,02	16,55
29	Ristorante, pizzeria, pizzeria da asporto, osteria, tavola calda, pub	2,02	16,55
30	Mensa	2,02	16,55
31	Caffè, bar, bar pasticceria, chiosco bar	2,02	16,55
32	Negozi frutta e verdura	5,43	44,48
33	Negozi fiori, pescheria	2,76	22,67
34	Grande magazzino	2,74	22,45
35	Supermercato, ipermercato	2,74	22,45
36	Locale da ballo	1,04	8,56